



COMUNE DI MONTELABBATE
 Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 11/02/2022

DELIBERAZIONE N. 2 DEL 11/02/2022

OGGETTO: INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONE: "RICHIESTA STRALCIO ART.6 DEL DDL CONCORRENZA 2021"

L'anno duemilaventidue addì undici del mese di febbraio alle ore 21:00 nella sala delle adunanze Consiliari di questo comune, convocato con avviso consegnato a ciascun Consigliere come da apposito regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Alla discussione del presente argomento risultano presenti i Signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
SINDACO	FERRI CINZIA	Si	
CONSIGLIERE	PENSERINI RAMONA	Si	
CONSIGLIERE	DAMIANI EMANUELE	Si	
CONSIGLIERE	FARONI LUCA	Si	
CONSIGLIERE	LODI ANDREA		Si
CONSIGLIERE	ANTOGNOLI MARIA	Si	
CONSIGLIERE	PATRIGNANI VITTORIA	Si	
CONSIGLIERE	MERCANTINI MARCO	Si	
CONSIGLIERE	GOLINI MAURIZIO	Si	
CONSIGLIERE	MONTAGNA ANITA		Si
CONSIGLIERE	COLAIANNI MARCO		Si
CONSIGLIERE	DE MARCHI GIOVANNA	Si	
CONSIGLIERE	SABATTINI CHRISTIAN		Si

Totale Presenti: **9**

Totale Assenti: **4**

Assume la Presidenza il Sig. CINZIA FERRI nella sua qualità di Presidente del Consiglio .
 Partecipa la Dott.ssa MARIA AURELIA BALDELLI, nella sua qualità di SEGRETARIO COMUNALE Comunale, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Scrutatori: De Marchi Giovanna, Patrignani Vittoria, Golini Maurizio

Punto all'Ordine del Giorno n° 2

L'Assessore FERRARO PIERLUIGI illustra la seguente mozione,

MOZIONE "RICHIESTA STRALCIO ART.6 DEL DDL CONCORRENZA 2021"

PREMESSO CHE

per servizi pubblici locali si intende l'insieme di attività poste in essere dall'amministrazione pubblica per garantire la soddisfazione in modo continuativo dei bisogni della collettività di riferimento, finalizzato al perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della stessa;

VISTO:

- Il Disegno di legge n. 2469, presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dello sviluppo economico e licenziato il 4 novembre 2021 dal Consiglio dei Ministri, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021», prevista dall'articolo 47, comma 1, della legge n. 99 del 2009 (legge annuale finora adottata solo nel 2017);

RILEVATO che:

- L'articolo 1 del disegno di legge richiamato reca le disposizioni per la tutela della concorrenza, finalizzate, fra gli altri obiettivi, a “rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all'apertura dei mercati”;
- Il successivo articolo 6 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo di riordino della materia dei servizi pubblici locali, anche tramite l'adozione di un apposito testo unico;
- In questa prospettiva, le attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare le soddisfazioni delle esigenze delle comunità locali verranno individuate a livello statale, mettendo in discussione le prerogative degli Enti locali rispetto alla gestione dei servizi pubblici locali e alla tutela dei diritti ad essi collegati;
- La Legge Regionale delle Marche n. 30/2011 “Disposizioni in materia di risorse idriche e di servizio idrico integrato” all'art. 1 afferma che: “La Regione riconosce l'acqua quale patrimonio dell'umanità da tutelare, bene pubblico primario, essenziale e indispensabile per la vita. La disponibilità e l'accesso all'acqua potabile, nonché all'acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni collettivi, costituiscono diritti inviolabili e inalienabili della persona umana. La Regione difende e garantisce l'approvvigionamento e tutela il diritto di ciascuno all'acqua potabile, individuando gli strumenti attraverso i quali garantire la soddisfazione del fabbisogno idrico nel rispetto del principio di solidarietà e promuovendo la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche”.

RILEVATO inoltre che:

- Tra i principi e i criteri direttivi della delega individuati dal richiamato articolo 6, figurano:
 - o previsione, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, di una motivazione anticipata e qualificata, da parte dell'ente locale, per la scelta o la conferma del modello dell'autoproduzione ai fini di un'efficiente gestione del servizio, che dia conto delle ragioni che, sul piano economico e della qualità, degli investimenti e dei costi dei servizi per gli utenti, giustificano il mancato ricorso al mercato, anche in relazione ai risultati conseguiti nelle pregresse gestioni in autoproduzione;
 - o previsione dell'obbligo dell'ente locale, per i suddetti casi, di trasmettere tempestivamente la decisione motivata di utilizzare il modello di autoproduzione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche razionalizzando la disciplina vigente sugli oneri di trasparenza in relazione agli affidamenti *in house*;
 - o previsione che l'obbligo di procedere alla revisione periodica di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, tenga conto anche delle ragioni che, sul piano economico e sulla qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'autoproduzione anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione;

SOTTOLINEATO che:

- Secondo detti criteri direttivi, un Ente locale che gestisce un servizio pubblico locale dovrà quindi produrre una

motivazione anticipata e qualificata che dia conto delle ragioni che giustificano il mancato ricorso al mercato, trasmettendola tempestivamente all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, prevedendo un sistema di monitoraggio dei costi e procedendo alla revisione periodica delle ragioni per le quali ha scelto l’autoproduzione;

- Tale iter burocratico rischia di risultare un ulteriore pesante aggravio amministrativo ed economico, sicuramente complesso da affrontare per gli Enti locali e le loro aziende speciali, o per i gestori di servizi pubblici locali secondo la modalità “in house”, specialmente se di ridotte dimensioni;

- Alla luce di quanto sopra richiamato, l’articolo 6 del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 indica, nel complesso, la gestione pubblica dei servizi da parte dei Comuni come straordinaria e residuale, mentre l’affidamento al mercato rappresenterebbe, secondo questa logica, la normalità per la gestione dei servizi locali;

CONSIDERATO che:

- I Comuni rappresentano l’istituzione più vicina alle esigenze della popolazione, in un’ottica di decentramento amministrativo e di sussidiarietà, così come stabilito dagli articoli 5 e 118 della Costituzione;

- La crisi pandemica ha posto la necessità di ripensare con urgenza e tempestività il modello sociale, a partire da una nuova centralità dei territori come luoghi primari di protezione dei beni comuni e di realizzazione di politiche orientate alla transizione ecologica e alla giustizia sociale, e dei Comuni in particolare come garanti dei diritti e della democrazia di prossimità;

- Le disposizioni trattate rappresentano un attacco ai beni comuni, in particolare all’acqua gestita attraverso il servizio idrico integrato pubblico, e quindi ai diritti delle persone e delle comunità, spingendo *de facto* verso la privatizzazione di tutti i servizi pubblici comunali, essenziali al soddisfacimento dei bisogni delle collettività;

RICORDATI

- i due quesiti referendari del 2011, riguardanti rispettivamente la modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all’adeguata remunerazione del capitale investito, sui quali la maggioranza dei cittadini si è pronunciata nettamente contraria alla privatizzazione dei servizi pubblici locali e per la sottrazione degli stessi, a partire dall’acqua, dalle dinamiche di profitto perché ritenuti beni essenziali;

RITENUTO che:

- Vi siano dei beni comuni essenziali per la collettività i quali, in virtù della loro natura ecologica, culturale o sociale, appartengono a tutti, e la cui degradazione causa un danno a tutti i cittadini, presenti e futuri;

- Tra i beni comuni a titolarità diffusa rientrano le risorse naturali, come i fiumi, i torrenti, i laghi, e le altre acque, l’aria, i parchi, le foreste e le zone boschive, le zone montane di alta quota, i ghiacciai e le nevi perenni, i tratti di costa dichiarati riserva ambientale, la fauna selvatica e la flora tutelata, i beni archeologici, culturali, ambientali e le altre zone paesaggistiche tutelate;

- Tali beni esprimono utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali, nonché al libero sviluppo della persona e devono per questo essere ispirati al principio della salvaguardia intergenerazionale;

PROPONE

di impegnare il Sindaco e la Giunta Comunale a:

1. a richiedere formalmente lo stralcio dell’art. 6 dal Ddl Concorrenza, inoltrando il presente atto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Presidenza della Regione, alla Presidenza della Provincia e alle Presidenze di Anci e Upi, dandone adeguata pubblicizzazione.
2. a promuovere, anche in concorso con altri enti locali, l’avvio di una discussione pubblica sul ruolo dei Comuni, dei servizi pubblici, dei beni comuni e della democrazia di prossimità dentro un contesto di ripensamento del modello sociale dettato dalla necessità di affrontare la diseguaglianza sociale e la crisi climatica, evidenziate dalla pandemia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Mozione "**RICHIESTA STRALCIO ART.6 DEL DDL CONCORRENZA 2021**"

Udita la relazione dell'Assessore Ferraro Pierluigi.

Udita la discussione aperta dal Sindaco e l'intervento del Consigliere Golini Maurizio

- La relazione e gli interventi sono registrati su supporto elettronico per essere successivamente trascritti e conservati, in versione integrale, presso la Segreteria Comunale.-

Con votazione espressa per alzata di mano dai presenti ed avente il seguente esito:

Consiglieri presenti: 9;

Astenuti: 0;

Voti favorevoli:9;

Voti contrari: 0;

DELIBERA

DI APPROVARE la mozione "**RICHIESTA STRALCIO ART.6 DEL DDL CONCORRENZA 2021**" come risulta da documento allegato .

Letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE
CINZIA FERRI**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIA AURELIA BALDELLI**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Montelabbate ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.